

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA ALIMENTATI A BIOMASSE.**

Art.1

Per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse sul territorio del Comune di Castellaneta vale quanto stabilito dalle norme Comunitarie, Internazionali, Nazionali e Regionali in materia.

Art. 2

Nelle more di una eventuale pianificazione energetica comunale integrata con lo strumento urbanistico vigente o della acquisizione di uno studio più approfondito degli eventuali impatti ambientali, paesaggistici e socio economici che il proliferare di tali tipi di impianti potrebbe avere sul territorio di Castellaneta, il presente regolamento è finalizzato a:

- regolamentare l'uso delle fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia;
- favorire l'applicazione della recente normativa di riforma del sistema di incentivazione delle energie rinnovabili e nello specifico della produzione di energia elettrica dalle biomasse agricole locali;
- favorire lo sviluppo di impianti alimentati da biomasse in particolare di origine agricola e forestale prodotte localmente;
- regolamentare le procedure autorizzative per l'installazione di impianti di produzione di energia alimentati a biomasse soprattutto per quelle iniziative caratterizzate da una forte valenza territoriale in riferimento al bacino di reperimento della biomassa.

Le finalità sopra richiamate verranno perseguite in maniera coerente con il Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR), osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste in considerazione della sostenibilità ambientale, in particolare in termini di approvvigionamento della materia prima e di emissioni in atmosfera di polveri, ossidi di azoto, monossido di carbonio e microinquinanti.

A tal fine presso l'Ufficio Tecnico Comunale sarà tenuto apposito elenco dei progetti autorizzati.

Art. 3

Il presente regolamento si applica agli impianti di produzione di energia elettrica e biogas alimentati dalle biomasse di cui all'art. 6, lett. c), per i quali è previsto il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e per quelli per cui è previsto il ricorso alla D.I.A.

In ogni caso il presente regolamento si applica a tutte le procedure in corso per le quali non risulti formalmente concluso l'iter autorizzativo, ovvero non sia validamente trascorso il termine di 30 gg dalla formale presentazione della D.I.A..

Art. 4

Per la realizzazione di impianti per produzione di energia elettrica di potenza superiore ad 1 Mwe è necessaria, così come previsto dalla DGR 35/2007, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica, l'acquisizione da parte del proponente, di apposito atto di impegno del Consiglio Comunale, di accoglimento delle proposte per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Art. 5

Per la realizzazione di "singoli impianti" di potenza avente picco massimo di 999 kWe (riscontrabile dalle caratteristiche tecniche e dai dati di targa del generatore elettrico), si stabilisce di utilizzare il procedimento relativo alla D.I.A. per potenze fino a 200 Kw e la procedura del Permesso a Costruire per potenze da 201 a 999 Kw; il tutto secondo le modalità previste dal D.P.R. 380/2001, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza.

In ogni caso il proponente dovrà presentare un "Bilancio energetico", attraverso il quale possa desumersi, in base all'energia prodotta, la quantità di CO₂ immessa per combustione nell'atmosfera. Tali adempimenti sono comunque dovuti ai sensi dell'art. 1 della L.R. 31/2008 della Regione Puglia.

Art. 6

Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento, si assumono le seguenti definizioni:

a) fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili:

le fonti energetiche rinnovabili non fossili, quali la fonte eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, idraulica, le biomasse, il gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas;

b) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;

c) biomassa di origine agro-forestale;

- materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;

- materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;

- materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzioni forestali e da potatura;

- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica del legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

- materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli;

- oli vegetali ottenuti per trattamento esclusivamente meccanico, prodotti da piante oleaginose mediante pressione, estrazione o processi analoghi, greggio o raffinato ma chimicamente non raffinato, qualora compatibile con il tipo di motore usato e con i corrispondenti requisiti in materia di emissioni;

d) utilizzo di reflui zootecnici tal quali o addizionati di biomasse per la produzione di biogas ovvero la c-digestione delle colture energetiche con effluenti zootecnici e scarti organici agroindustriali;

e) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del D.Lgs. 152/06 e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

f) centrali ibride: centrali che producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di co-combustione, vale a dire gli impianti che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e di fonti rinnovabili;

g) impianti di microgenerazione: impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a);

h) impianto di cogenerazione: sistema integrato che converte l'energia primaria nella produzione congiunta di energia elettrica e di energia termica (calore), entrambe

considerate effetti utili, conseguendo, in generale, un risparmio di energia primaria e un beneficio ambientale rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica.

La produzione di energia elettrica e di calore deve avvenire in modo sostanzialmente interconnesso, implicando un legame tecnico e di mutua dipendenza tra produzione elettrica e utilizzo in forma utile del calore;

i) piano di approvvigionamento: documento, predisposto dal proponente dell'impianto, contenente tutte le informazioni tecniche necessarie

Art. 7

Al fine della tutela dell'aspetto paesaggistico dei suoli oggetto degli interventi proposti, il soggetto proponente si impegna:

affinchè la stesura dei cavidotti avvenga in maniera interrata (salvo deroghe per motivate ragioni tecniche) e di tanto dovrà essere consegnata all' U.T.C. adeguata rappresentazione grafica con il tracciato dei cavidotti stessi.

Inoltre nella fase istruttoria del progetto l' A.C., a mezzo di U.T.C. o in Conferenza di Servizi, provvederà ad indicare le misure di mitigazione di impatto che verranno ritenute più opportune in funzione della ubicazione dell'impianto e delle caratteristiche del sito.

Si stabilisce inoltre che gli impianti in questione destinati alla vendita non possano essere realizzati nelle aree di pregio: quelli in Zone SIC – ZPS, ovvero nel Parco delle Gravine, nonché nelle aree ricadenti in ATE A e B, aree di notevole interesse archeologico.

Allo stesso modo si intende escludere la possibilità di realizzare impianti del genere in aree in cui siano presenti masserie storiche, (*) con un raggio di 500 mt dalle stesse, nonché le aree in cui insistano coltivazioni di uliveti, ritenuti monumentali.

Gli impianti in questione infine, dovranno essere ubicati ad una distanza minima di 2 km dal centro abitato, nonché da zone residenziali turistiche

A maggiore tutela del territorio e dell'ambiente si stabilisce che gli impianti di qualsiasi potenza dovranno essere alimentati al 100% da filiera corta cioè con materiale proveniente da un raggio di 70 Km.

- come da elenco allegato

La condizione di "stabilmente provenienti" posta all'art.2 comma 4 della L.R. 31/08 sarà considerata soddisfatta solo in presenza di contratti regolarmente registrati della durata di anni venti.

Art. 8

Le proposte localizzative di nuovi impianti alimentati da biomasse ricadenti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 387/03, art. 12, devono garantire:

1. la compatibilità con gli strumenti di pianificazione esistenti generali e settoriali d'ambito regionale e locale, anche ai sensi del D.Lgs. 351/99, e con i vincoli di varia natura esistenti nell'area d'interesse. Con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera, dovrà essere richiesta la presentazione di un'analisi particolareggiata dell'impatto emissivo dell'impianto basata su modelli di ricaduta degli inquinanti al suolo;
2. l'utilizzo delle tecnologie disponibili ai fini energetici e ambientali, con particolare riferimento alla minimizzazione delle emissioni di NO, CO e polveri totali ed all'incremento dell'efficienza energetica, anche in relazione alla situazione locale della qualità dell'aria;
3. l'adozione di sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera così come indicato in allegato 1 del Regolamento Regionale n. 12 del 14 luglio 2008;
4. l'uso produttivo, per fini civili o industriali, della maggior parte del calore residuo associato alla produzione di energia elettrica. Il soddisfacimento di tale condizione deve essere documentato con apposite convenzioni, contratti o accordi stipulati con aziende,

Enti o altri soggetti interessati, assistiti da garanzia fideiussoria bancaria, nonché da un'analisi di fattibilità tecnico-economica dell'intervento;

5. la minimizzazione dei costi di trasporto dell'energia e dell'impatto ambientale delle nuove infrastrutture di collegamento dell'impianto proposto alle reti esistenti, nonché del traffico complessivamente indotto dalla nuova attività produttiva;

6. il riutilizzo prioritario di siti industriali già esistenti, anche nell'ambito dei piani di riconversione di aree industriali;

Sono ammessi in aree tipizzate come "agricole" solo impianti alimentati a biomasse derivanti da filiera corta; subordinando in tal caso la realizzazione dell'impianto il parere non vincolante del comune o dei comuni interessati.

Ai fini della espressione di tale parere, che il proponente deve allegare alla proposta localizzativa, il comune o i comuni interessati garantiscono un'idonea informazione della popolazione interessata.

Art. 9

A garanzia dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di dismissione degli impianti, così come previsto dai paragrafi 2.3.5 e 2.3.6 del Regolamento regionale di cui alla DGR 35/2007 nel caso di esito favorevole della Conferenza dei Servizi e nel caso di perfezionamento della DIA per impianti fino ad 1 MWe, il proponente deve sottoscrivere apposita convenzione per ogni singolo impianto con il Comune, previa sottoscrizione di una polizza fidejussoria a favore dello stesso Comune, di durata analoga al periodo stabilito in convenzione.

Art. 10

Al fine di perseguire l'obiettivo della "eco-sostenibilità" degli interventi, per la realizzazione degli impianti di cui sopra sul territorio comunale, la predetta convenzione da sottoscrivere con il Comune deve prevedere, a carico del proponente, il versamento di un contributo a titolo di oneri di urbanizzazione, sotto forma di: un corrispettivo una tantum al momento della stipula della convenzione ed un corrispettivo annuo distribuito per tutta la durata del convenzionamento.

Art. 11

Ai fini del presente Regolamento vengono considerate le seguenti categorie di impianti che, sulla base della potenza installata, realizzano insediamenti più o meno impattanti dal punto di vista ambientale:

- A. Impianti aventi potenza installata fino a 200kW considerati di piccolo taglio e destinato all'utilizzo per autocomsumo; e a progetti integrati per agricoltura (serre) tali impianti non necessitano della stipula di convenzione e vengono esonerati da qualsiasi pagamento salvo i diritti di segreteria;
- B. Impianti aventi potenza installata superiori a 200 kW, ma comunque aventi potenza con picco non superiore a 999 kW destinati alla vendita sul posto dell'energia prodotta; tali impianti necessitano della stipula di convenzione rispondente ai criteri esposti nell'art. 13;
- C. Impianti aventi potenza installata con picco superiore a 990 kW destinati alla vendita sul posto dell'energia prodotta; tali impianti necessitano della stipula di convenzione rispondente ai criteri esposti nell'art. 13.

Art. 12

Il soggetto proponente dovrà produrre istanza di D.I.A. o di Permesso di Costruire con relativo versamento di **"Diritti di segreteria"** (€ 100,00).

Il soggetto proponente, inoltre, dovrà versare un ulteriore contributo una tantum all'atto della predetta domanda di Permesso di Costruire in favore del Comune, a titolo di **"Diritti tecnici di segreteria"** in base alle seguenti categorie:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Impianti con potenza fino a 200kW (destinati all'autoconsumo): | € 100,00; |
| 2. Impianti con potenza da 201 kW a 500 kW: | € 500,00; |
| 3. Impianti con potenza da 501 kW a 999 kW: | € 1.000,00; |

In caso di esito favorevole della pratica queste somme verranno defalcate, al momento della stipula della convenzione, dall'importo da versare una tantum di cui al successivo art.13.

In ogni caso la mancata presentazione del suddetto versamento del contributo una tantum a titolo di "diritti tecnici di segreteria", costituirà motivo per dichiarare la pratica in questione irricevibile.

Art. 13

Il soggetto proponente impianti aventi potenze installate superiori a 200 kW, destinati alla vendita dell'energia prodotta, al fine di perfezionare l'autorizzazione all'installazione dovrà sottoscrivere la citata convenzione con il Comune, articolata mediante il versamento di Oneri destinati alla eco-sostenibilità,(oneri di urbanizzazione) ripartiti in un **"Contributo una tantum"** ed in una **"Quota annua"** determinate in base al taglio dell'impianto, come di seguito determinato:

A. CONTRIBUTO UNA TANTUM

- | | | | |
|--------------------------|---|------------------|----------------------|
| 1. Impianti da 201 kW | a | 500 kW: | € 2.000,00 "a corpo" |
| 2. Impianti da 501 kW | a | 1.000 kW: | € 6.000,00 "a corpo" |
| 3. Impianti da 1.001 kW | a | 3.000 kW: | € 10.000,00/MW |
| 4. Impianti da 3.001 kW | a | 5.000 kW: | € 12.000,00/MW |
| 5. Impianti da 5.001 kW | a | 10.000 kW: | € 15.000,00/MW |
| 6. Impianti da 10.001 kW | a | 20.000 kW: | € 20.000,00/MW |
| 7. Impianti | | oltre 20.000 kW: | € 25.000,00/MW; |

B. QUOTA ANNUA

- | | | | |
|--------------------------|---|------------------|--------------------------|
| 1. Impianti da 201 kW | a | 500 kW: | € 2.000,00/anno Totale |
| 2. Impianti da 501 kW | a | 1.000 kW: | € 4.000,00/anno Totale |
| 3. Impianti da 1.001 kW | a | 3.000 kW: | € 6.500,00/anno/MW |
| 4. Impianti da 3.001 kW | a | 5.000 kW: | € 7.000,00/anno/MW |
| 5. Impianti da 5.001 kW | a | 10.000 kW: | € 7.500,00/anno/MW |
| 6. Impianti da 10.001 kW | a | 20.000 kW: | € 10.000,00/anno per MW |
| 7. Impianti | | oltre 20.000 kW: | € 12.000,00/anno per MW. |

Art. 14

Il soggetto proponente dovrà produrre una polizza fidejussoria nella misura prevista dalle norme regionali da aggiornare ogni 5 anni con rivalutazione annua del 1,5%, al fine di garantire il ripristino dello stato dei luoghi, nonché il corretto smaltimento delle infrastrutture all'atto della dismissione dell'impianto in oggetto e la puntuale corresponsione degli oneri di urbanizzazione

Il soggetto proponente inoltre dovrà produrre all'atto della presentazione della istanza una attestazione di disponibilità finanziaria, mediante dichiarazione bancaria, finalizzata alla dimostrazione della potenziale capacità di realizzazione dell'impianto.

Art. 15

La destinazione degli oneri destinati al fine della "eco-sostenibilità", individuato apposito Capitolo di Bilancio, è vincolata alla realizzazione da parte del Comune alle seguenti categorie di interventi:

- realizzazione, riqualificazione e/o manutenzione di aree naturali, parchi, giardini pubblici e verde pubblico in generale;
- realizzazione e sistemazione di piste ciclabili;
- realizzazione di parchi tematici avente ad oggetto la tutela ambientale e/o lo sviluppo e la diffusione di energie rinnovabili e/o a basso impatto ambientale;
- realizzazione di interventi sulla segnaletica e sulla viabilità miranti al contenimento dell'inquinamento acustico e ambientale, anche attraverso la realizzazione di opere che determinino una maggiore fluidità del traffico o riducano l'inquinamento (rifacimento e/o manutenzione stradale con asfalto fonoassorbente, ecc.);
- realizzazione di impianti di illuminazione pubblica (su strade, parchi, giardini, ecc...) a basso consumo e/o ad alimentazione alternativa.
- interventi sul patrimonio edilizio pubblico miranti ad ottenerne il miglioramento dell'efficienza energetica e/o l'installazione di sistemi di produzione dell'energia con fonti rinnovabili;
- acquisto di autovetture e mezzi di trasporto di uso pubblico a bassa emissione inquinante (trazione elettrica, metano, ibrida, ecc.);
- istituzione e funzionamento dell'Ufficio Ambiente del Comune di Castellaneta;
- spese per la tenuta e l'aggiornamento dell'apposito albo con l'elenco dei progetti autorizzati e delle relative superfici;
- spese per manutenzione strade rurali.

Art. 16

L'autorizzazione relativa all'impianto oggetto della istanza infine, non potrà essere trasferita ad altro soggetto, prima di tre anni dalla entrata in esercizio dello stesso.

All'uopo il soggetto subentrante dovrà preventivamente esibire il Certificato Antimafia, in mancanza del quale non sarà possibile il trasferimento della autorizzazione in questione.

Alla richiesta di trasferimento dell'autorizzazione dovrà essere data evidenza pubblica come per le procedure delle Conferenze di Servizi e verrà concessa con atto di Giunta.

Art. 17

Si approva l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere con i proponenti secondo quanto riportato nel presente Regolamento.